

## IL CONTRATTO DI RETE TRA PROFESSIONISTI INTELLETTUALI: PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI

Angela Eleonora Fabiano \*

SOMMARIO: 1. Professione intellettuale tra regole di mercato e salvaguardia dei “privilegi” della categoria – 2. La fattispecie “professioni intellettuali” nel sistema normativo nazionale – 2.1. *segue*: il professionista intellettuale nel quadro del diritto comunitario – 3. La risposta del legislatore italiano alle istanze di promozione della competitività delle imprese: il contratto di rete – 4. Applicazione del modello rete ai professionisti intellettuali e relative peculiarità – 5. Le possibili forme organizzative ed il regime di pubblicità del contratto di rete – 5.1 *segue*: Problemi applicativi in ordine alla pubblicità della rete tra professionisti – 5.2. *segue*: Alcune indicazioni *de jure condendo* sul possibile regime di pubblicità del contratto di rete tra professionisti – 6. Il contratto di rete tra professionisti nel sistema della disciplina dell’impresa: un’ipotesi interpretativa.

1. – La previsione della possibilità per i professionisti intellettuali di stipulare un contratto di rete per l’esercizio dell’attività che è loro propria, rappresenta l’ultimo e forse non definitivo tassello di un processo di progressivo avvicinamento delle professioni all’impresa. Com’è noto infatti, già all’indomani della previsione nel codice del ’42 della disciplina del contratto d’opera intellettuale, ha cominciato ad affermarsi una diffusa esigenza di modernizzazione delle modalità di esercizio delle professioni intellettuali <sup>1</sup>, in esito

\* Ricercatore confermato in Diritto commerciale, Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

<sup>1</sup> Già nel 1977 G. Schiano Di Pepe, nel suo lavoro monografico, *Le società di professionisti*, Milano, 1977, 1, constatava la preferenza compiuta da chi svolgesse una libera professione in favore di «un’attività svolta in modo associato rispetto a quella puramente individuale»; peraltro, sottolineava l’Autore, si trattava, fin dall’ora, non già di un «fatto isolato riscontrabile solo in certe situazioni ben delimitate e tutto sommato eccezionali», quanto piuttosto di una «pratica corrente, comune ormai a molti settori degli esercenti la libera professione».

In linea con queste considerazioni anche C. Stolfi, *Struttura e natura giuridica della società di professionisti*, in *Riv. Dir. comm.*, 1975, 99, poneva l’accento sull’evoluzione delle modalità di esercizio delle professioni intellettuali verso una modalità associata (salvo poi a verificare di quale modalità potesse parlarsi), ovvero sull’esigenza del professionista di agire con una “*equipe*” e con un



della quale è stato avviato quel percorso di rinnovamento e sostanziale trasformazione del modo di essere “professionista intellettuale” che sembra essere inarrestabile.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe interpretative segnate dalla dottrina per individuare le caratteristiche peculiari della prestazione resa dal professionista in esecuzione del contratto d'opera intellettuale, così come disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del c.c. Vi è di certo però che la disciplina del codice del '42, con la previsione della contrattualizzazione del rapporto tra professionista e cliente, nonché dell'onerosità dell'opera intellettuale, aveva dimostrato come non si dovesse e potesse inferire dal carattere “spirituale” e “superiore” dell'opera intellettuale<sup>2</sup>, l'assoluta estraneità della prestazione resa dal professionista dal novero delle operazioni economiche.

Ed anzi, come segnalato in dottrina dal 1942 in poi<sup>3</sup>, l'esigenza di aggiornamento delle modalità di esercizio della professione cui si è fatto cenno, si è concretizzata nella ricerca di strumenti operativi e giuridici mutuati dalla disciplina dell'impresa, finalizzati all'esercizio organizzato e collettivo della professione, che consentissero ai professionisti di competere ad armi pari con altri operatori economici. In altri termini, in ragione dell'acquisita consapevolezza che per l'esercizio efficiente e “concorrenziale” della professione intellettuale, l'apporto personale del professionista, se pure comunque necessario, non era più sufficiente, si è posta all'attenzione del nostro legislatore la necessità di mutare il modello di riferimento che aveva ispirato la disciplina del codice del '42<sup>4</sup>, nella consapevolezza della necessità di creare le condizioni normative per

“*equipment*”, posto che l'una e l'altro giocano un ruolo essenziale nell'esercizio delle libere professioni, per il cui svolgimento «la genialità, lo spirito di iniziativa, non bastano più» (cfr., 101).

<sup>2</sup> Si trattava, evidentemente, come sottolineato da G. Musolino, *Il contratto d'opera professionale*, in *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2009, 88, di una netta inversione di tendenza rispetto all'impostazione del codice di commercio. Ed infatti, sotto la vigenza di quest'ultimo, si rinvenivano in giurisprudenza affermazioni nette della condizione antitetica del professionista intellettuale – segnatamente dell'avvocato – rispetto a qualsiasi “concetto di speculazione e commercio”, nella misura in cui egli “ha il patrocinio dell'onore, della libertà, delle sostanze dei cittadini”. Così aveva statuito il Tribunale di Torino, con decreto del 27 agosto 1885, per negare la legittimità di una società anonima, denominata “contenzioso legale”, avente ad oggetto «la risoluzione e patrocinio delle controversie civili e penali». Cfr. in *Giur. it.*, 1895, 537.

<sup>3</sup> Così M. Rescigno, *La “lunga marcia” verso la società tra professionisti*, in (a cura di) L. De Angelis, *La società tra avvocati*, Milano, 2003, 13.

<sup>4</sup> Come sottolineato da A. Cetra, *L'impresa e le professioni intellettuali*, in (a cura di) M. Cian,

consentire al prestatore d'opera intellettuale di accedere a modelli organizzativi della propria attività che ne supportassero la competitività<sup>5</sup>.

La logica di questo percorso normativo ha inizialmente portato all'abrogazione del solo art. 2 della l. 1815 del 1939 (per effetto della previsione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266) e poi dell'intero provvedimento (art. 10, comma 1, della legge del 12 novembre 2011, n. 183). Il legislatore ha quindi introdotto la società tra avvocati (art. 16 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), e successivamente istituito, ai fini dell'esercizio in forma associata delle professioni ordinistiche, la società tra professionisti (art. 10, comma 3, della legge 183 del 2011); ha infine consentito di esercitare tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi, in forma associata, oltre che individuale (art. 1, comma 5, della legge del 14 gennaio 2013, n. 4).

La disciplina (scarna e quindi, in quanto tale, come vedremo densa di problemi applicativi) contenuta nell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con cui si estende l'ambito soggettivo del contratto di rete ai professionisti, se inserita nel quadro normativo descritto, assume una portata eversiva della disciplina codicistica delle professioni intellettuali più modesta rispetto alla funzione attribuita invece alla rete come strumento pensato per consentire alle PMI di governare il processo di globalizzazione e i suoi effetti negativi<sup>6</sup>.

Resta però da dimostrare la fondatezza di questa ipotesi interpretativa e dunque verificare se effettivamente la disciplina del contratto di rete tra professionisti abbia fornito un ulteriore contributo al presunto processo di progressivo avvicinamento delle professioni intellettuali alla fattispecie impresa. A tale scopo sembra opportuno muovere dall'analisi di alcuni dei problemi applicativi che la disciplina del contratto di rete tra professionisti presenta e

*Diritto commerciale. I-Diritto dell'impresa*, Torino, 2024, 80, "le professioni, quali prefigurate dal legislatore del '42, non esauriscono...le fattezze che le stesse possono assumere nell'attuale tipologia della realtà".

<sup>5</sup> Già nella seconda metà del secolo scorso gli interpreti evidenziavano in modo deciso i vantaggi dell'esercizio impersonale delle professioni per effetto dello svolgimento delle stesse in forma associata. *Ex multis* cfr. A. Lanza, *Società tra professionisti per l'esercizio impersonale dell'attività intellettuale (verso la modificazione dell'art. 2232 c.c.?)*, in *Riv. soc.*, 1971, 565.

<sup>6</sup> Più in particolare, osserva A. Tafuro, *Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale*, in *Riv. dott. commercialisti*, 2011, 643, "le reti, formalizzate attraverso un contratto, possono risolvere alcune delle criticità tipiche delle PMI...consentendo ai singoli aderenti di evolvere verso un innovativo modello organizzativo che si ritiene essere più appropriato per affrontare in maniera adeguata, il contesto competitivo delineato dal processo di globalizzazione".

verificare se essa implichi una revisione della qualificazione giuridica del professionista intellettuale, in considerazione del ruolo che questi ha assunto nel sistema economico e sociale.

Si pone la necessità, quindi, di provare ancora una volta a comporre quella tensione che ormai dalla metà del secolo scorso e con un'intensità via via crescente, percorre il sistema delle professioni, «intrinsecamente associate ad un interesse pubblico» - nella misura in cui i «servizi» resi nell'esercizio di esse «riguardano aspetti essenziali per la vita, la salute e i diritti delle persone», così come «aspetti economici fondamentali» - ma al tempo stesso bisognose di regole che consentano di mantenerne ed accrescerne «la competitività ed il potere innovativo»<sup>7</sup>. In altri termini, le professioni intellettuali si caratterizzano, oggi più che mai, per una «singolare miscela di arcaismo...e di modernità»<sup>8</sup>, in un costante fluttuare tra il modello del «professionista gentiluomo, depositario di saperi esclusivi da elargire in modo disinteressato ed altruistico per la risoluzione dei problemi» e la sempre più diffusa condizione di «mercante» alla ricerca di profitto<sup>9</sup> per remunerare una prestazione che, almeno secondo le regole dell'ordinamento comunitario, è assimilabile al servizio prodotto nell'esercizio dell'impresa.

Ebbene, in una realtà così variegata e che coinvolge al tempo stesso profili sociali, economici e giuridici, occorre qualificare giuridicamente l'attività del professionista intellettuale nei diversi piani e contesti in cui assume rilevanza<sup>10</sup> e determinare gli effetti che è possibile dedurne in rapporto alle altre categorie di attività economiche e, in special modo, con la fattispecie impresa.

<sup>7</sup> È questa l'interessante descrizione del sistema delle professioni intellettuali che viene fornita dal Comitato economico e sociale europeo nel *Parere sul «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020»*, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 16 luglio 2014.

<sup>8</sup> Cfr. le riflessioni di D. Poletti, *Il contratto d'opera intellettuale ancora alla ricerca di identità*, in *Juscivile*, 2016, 6, 492 ss.

<sup>9</sup> Così M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, Torino, 2006, cui si deve un'attenta analisi storica del mondo delle professioni intellettuali e del processo di profondo mutamento che le ha caratterizzate, nel suo svolgersi in una dimensione sociale, economica e giuridica.

<sup>10</sup> In senso conforme F. Farina, *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in *Impresa e società. Scritti in memoria di A. Graziani*, Napoli, 1968, vol. V, 2092, nota n. 3, ancora la continua evoluzione del «concetto di professione intellettuale» alla valutazione che della stessa ha «la coscienza sociale», nonché alla trasformazione del lavoro e «*latu sensu* della società», che generano fattispecie nuove «alle quali la coscienza sociale riconosce natura intellettuale».

2. – Nella consapevolezza della estrema difficoltà di fornire una definizione univoca delle “professioni”, in ragione della polisemia che il termine assume nella normativa nazionale e comunitaria<sup>11</sup>, occorre procedere ad un’attenta ricognizione dei numerosi spunti normativi che concorrono alla determinazione dei confini della fattispecie. In altri termini, la forte frammentazione della disciplina delle professioni intellettuali, unitamente all’incidenza di regole di matrice comunitaria e di principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea spesso divergenti dalla normativa nazionale, impongono all’interprete il delicato compito di ricercare e collocare in un quadro organico e coerente le tessere del complicato mosaico in cui la suddetta regolamentazione si sostanzia.

La stessa Costituzione contiene talune norme che in vario modo incidono sulla disciplina delle professioni: oltre ad una serie di riferimenti normativi “indiretti”, quali le disposizioni in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori (art. 4 – art. 35) e di libertà di iniziativa economica (art. 41)<sup>12</sup>, viene in considerazione un’unica disposizione, l’art. 33 comma 5° che, nel quadro di un sistema di regole dedicate alle modalità di espressione dell’«arte e della scienza», subordina l’esercizio delle professioni ad “un esame di Stato per l’ammissione ai vari gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.

Il codice civile a sua volta non definisce la professione intellettuale, ma si muove lungo due direttrici: una normazione in positivo delle modalità di esercizio delle professioni, per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.) e dei rapporti contrattuali con il cliente ed all’esecuzione dell’incarico assunto dal professionista (artt. 2230 e ss. c.c.); ed una disciplina, quella dell’art. 2238 c.c., che sembrerebbe statuire “in negativo” determinando quando la disciplina dell’impresa non trovi applicazione al professionista intellettuale<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Sul punto cfr. G. Carraro, *Riflessioni su professione intellettuale forense, liberalizzazione dei compensi e disciplina contrattuale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 168, cui si rinvia per una precisa ricognizione delle diverse accezioni che l’espressione «professioni» assume nel linguaggio giuridico.

<sup>12</sup> Afferma in modo inequivoco l’ascrivibilità dell’esercizio delle professioni intellettuali alla libertà di iniziativa economica e quindi la necessità di ricondurlo alla previsione dell’art. 41 della Costituzione, G. Oppo, *L’iniziativa economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 317.

<sup>13</sup> Di segno opposto è invece l’interpretazione di quella parte della dottrina che riconosce all’art. 2238 una “portata positiva, essendo soprattutto diretta ad assoggettare alla normazione degli im-

Prescindendo per ora dall'interpretazione di questa norma, è possibile rilevare che nel sistema normativo del codice civile è considerato professionista intellettuale il lavoratore autonomo che svolge professionalmente un'attività per il cui esercizio è imprescindibile l'apporto personale di competenze di natura intellettuale<sup>14</sup>, acquisite attraverso una specifica formazione professionale – universitaria in linea di principio – e certificate attraverso l'iscrizione in appositi albi o elenchi e che sono necessarie per “creare” l'opera intellettuale<sup>15</sup>.

Se si considera poi la disciplina contenuta nelle leggi speciali, il D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, statuendo in ordine alla «ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni», individua nell'esercizio della professione un'«espressione della libertà di iniziativa economica» (art. 2), che «esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza» (art. 3) e che pertanto dovrà svolgersi «nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza», nonché «dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista» (art. 5). Queste disposizioni risentono dell'influenza del diritto comunitario, collocando il professionista intellettuale nella dimensione economica e sociologica di operatore del mercato che dovrà esercitare la sua attività nel rispetto delle regole di concorrenza, senza però perdere la sua connotazione tipica di soggetto che offre servizi di particolare natura.

Pertanto, in linea con questo modello normativo, la legge 14 gennaio 2013, n. 4, ammette espressamente l'esercizio in forma societaria delle professioni non ordinistiche - ovvero di quelle professioni intellettuali non disciplinate in ordini e collegi che esercitano un'«attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale» (art. 1, comma 1) – precisando che

prenditori certi professionisti, piuttosto che ad esonerarne altri”. Così F. Farina, *Esercizio di professioni intellettuali*, cit., 2094.

<sup>14</sup> In senso conforme D. Poletti, *Il contratto d'opera intellettuale ancora alla ricerca di identità*, cit., 493, sottolinea il necessario coinvolgimento dell'intelletto del professionista nell'adempimento della sua prestazione che, pertanto, assume “un risvolto sapienziale”.

<sup>15</sup> Come chiarito da G. Carraro, *Riflessioni su professione intellettuale forense*, cit., 170, “persino nella più routinaria e banale delle prestazioni professionali intellettuali...è sempre implicito un momento creativo, *sub specie* di un giudizio fondato su un'esperienza conoscitiva”.

l'attività del professionista è fondata «sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica» (art. 1, comma 4).

2.1 – Se si sposta poi l'attenzione all'ordinamento comunitario, è possibile distinguere tra previsioni normative contenute nei Trattati, nelle direttive e nelle statuizioni della Corte di giustizia europea, e indagini conoscitive ed altri atti giuridicamente non vincolanti. Ebbene, come opportunamente sottolineato in dottrina<sup>16</sup>, il diritto comunitario delle professioni si sviluppa percorrendo due diversi filoni, l'uno inquadrato nella linea normativa funzionale a garantire la libertà di stabilimento di qualunque operatore economico ed a rimuovere qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei servizi e l'altro riconducibile alle regole funzionali all'attuazione di un mercato economico europeo pienamente concorrenziale.

Per lungo tempo è mancata sul piano normativo un'attenzione specifica alle professioni, cui potevano essere applicati i principi di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE), di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e di libera circolazione dei servizi (art. 56 del TFUE). D'altro canto, però, un espresso riferimento alle prestazioni rese dai professionisti intellettuali, vale a dire alle «attività delle libere professioni» è contenuto nell'art. 57 del TFUE che, qualificate come «servizi» le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, precisa altresì che *ai fini dei trattati* sono considerate servizi anche «le attività delle libere professioni» (lett. *d*). È dunque in linea con questo quadro normativo di riferimento che devono essere letti i diversi provvedimenti con cui si è inteso garantire, anche e soprattutto ai fini della disciplina *antitrust*, l'attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell'esercizio di qualsivoglia attività economica e quindi, si è ritenuto da parte della giurisprudenza comunitaria, anche delle professioni intellettuali.

Più in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di giustizia, costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato, il che implica che anche i professionisti intellettuali devono essere ascritti alla categoria degli operatori economici di mercato; ma non basta. Sempre in sede giurisprudenziale è stata formulata una nozione di impresa tanto ampia da comprendere al suo interno anche i professionisti intellettuali. A tale proposito viene in considerazione quanto espressamente dispo-

<sup>16</sup> Cfr. R. Salomone, *Le libere professioni intellettuali*, Padova, 2010, 36.

sto con riferimento al caso *Wouters*<sup>17</sup>: «secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento»<sup>18</sup>. Pertanto l'avvocato (così come, si può ritenere, qualsiasi professionista), nella misura in cui offre un servizio verso corrispettivo «assumendo i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività», svolge un'attività economica e quindi costituisce un'impresa ai sensi delle norme del Trattato relative alla disciplina della concorrenza.

Sembra opportuno sottolineare fin d'ora, come peraltro si ricava dai reiterati interventi della Corte di giustizia, che l'equiparazione tra prestazione intellettuale e attività economica, nonché tra professioni ed impresa, opera qui solo nell'ambito del diritto della concorrenza ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina<sup>19</sup>. In altri termini, se si mitigano l'enfasi e la suggestione dell'assimilazione delle professioni intellettuali all'impresa, dalla quale si potrebbe inferire, in accordo con parte della dottrina<sup>20</sup>, il superamento della tradizionale antitesi tra le une e l'altra, è possibile cogliere la giusta dimensione dell'orientamento interpretativo della Corte di giustizia europea e restituire alle professioni quella specialità peraltro ribadita in non pochi provvedimenti normativi comunitari.

A questo riguardo la Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, benché dettata in tema di libera circolazione e di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, nei suoi *considerando* sembra fornire indicazioni precise sulle caratteristiche dell'attività professionale e sulle condizioni che devono sussistere per assicurare la qualità dei ser-

<sup>17</sup> Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-309/99, caso *Wouters*, in *Foro It.*, 2002, 185 ss.

<sup>18</sup> In questo filone interpretativo cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia CEE 23 aprile 1991, causa C-41/90, caso *Hofner ed Elser*, in *Foro It.*, 1991, 43 ss.

<sup>19</sup> In linea con l'interpretazione proposta R. Salomone, *Le libere professioni intellettuali*, cit., 40, precisa che «compiere l'equazione professionista uguale esercente attività di impresa, sarebbe inesatto», anche in ragione delle indicazioni che è possibile trarre dall'«intero diritto privato europeo». Parimenti A. Cetra, *L'impresa e le professioni intellettuali*, cit., 85, qualifica la nozione comunitaria di impresa come una nozione «funzionale all'applicazione di una certa disciplina» e, segnatamente, la disciplina europea della concorrenza.

<sup>20</sup> Sembra affermare l'intervenuta equiparazione delle professioni intellettuali all'impresa, in conseguenza della previsione della possibilità di accesso dei primi allo strumento societario M. Re-scigno, «Per scelta del legislatore»: *professioni intellettuali, impresa e società*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 192.



vizi resi dai professionisti<sup>21</sup>. In special modo il considerando n. 43, con riferimento in generale alle professioni liberali e in particolare alle professioni regolamentate – la cui definizione è formulata dall'art. 3 dando rilevanza al possesso da parte del professionista di qualifiche particolari – pone l'accento sull'«esercizio personale, responsabile e professionalmente indipendente» delle stesse, da parte di «soggetti che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico». Ne risulta una evidente accentuazione della specialità della prestazione d'opera intellettuale, la cui realizzazione è resa possibile dall'impiego di quelle peculiari competenze ed abilità intellettuali di cui il professionista dispone in ragione della sua specifica formazione che, evidentemente, valgono a distinguerlo dall'imprenditore, se non sul piano operativo, sicuramente sul piano ontologico.

Indicazioni analoghe a quelle descritte è possibile trarre dal “Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle professioni nella società civile europea del 2020»”: in questo documento infatti, sottolineato “il contributo essenziale” del sistema delle libere professioni alla prestazione di servizi “altamente qualificati nel campo di «beni sociali» come la salute e più in generale di servizi per il pubblico” e che, “il prestatore di tali servizi deve soddisfare requisiti professionali ed etici particolarmente elevati”, si fornisce una “descrizione sociologica” della libera professione, tra le cui caratteristiche precipue viene indicata la “prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale”<sup>22</sup>.

Ebbene, la ricognizione di questi dati, pur frammentari e talvolta antitetici, consente di delineare, se pure a fatica, una fattispecie, quella del professionista intellettuale, dai contorni non ben definiti, anche in ragione dei continui adattamenti e modulazioni cui essa deve prestarsi in relazione alle diverse dimensioni – economica sociale o più spiccatamente giuridica - nelle quali assume rilevanza. Questi indici però, sembrano convergere in una direzione univoca, ovvero una dissociazione tra il modo di “essere” professionista intellettuale e quindi tra le caratteristiche peculiari delle professioni – che non vengono messe in discussione dall'evoluzione delle forme di esercizio

<sup>21</sup> Cfr. in particolare i considerando n. 11 e n. 19.

<sup>22</sup> Inoltre, nel parere del Comitato Economico e sociale si pone l'accento anche sul rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, sulla prevalenza dell'interesse del prestatore a “offrire un'assistenza ottimale rispetto all'interesse a ottenere il massimo guadagno”, nonché, da ultimo sulla “ottemperanza alle regole professionali e deontologiche precise e rigorose”.

dell'attività intellettuale – e il modo di “fare” il professionista intellettuale.

Anche quando, si sollecitano i professionisti a rafforzare la propria competitività accedendo a forme di esercizio collettivo ed organizzato della professione, nondimeno non vengono messe in discussione le caratteristiche intrinseche dell'attività resa dal professionista che renderà sì un “servizio”, ma pur sempre particolarmente connotato dall'apporto intellettuale e creativo del soggetto che presta l'opera intellettuale<sup>23</sup>.

3. –È a questo punto opportuno verificare la fondatezza dell'interpretazione proposta dedicando la nostra indagine in *subjecta materia* all'esame di quello strumento giuridico, il contratto di rete, che inizialmente preordinato a promuovere la competitività delle imprese, è stato poi reso accessibile anche professionisti intellettuali; di qui l'esigenza di verificare se ne derivino conseguenze in ordine alla loro qualificazione giuridica.

La disciplina del contratto di rete è stata introdotta in tempi piuttosto recenti con legge del 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D. l. del 10 febbraio 2009, n. 5), contenente «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», e poi immediatamente e reiteratamente modificata<sup>24</sup> al fine di ampliarne l'ambito applicativo alle imprese agricole e di definire le possibili “geometrie” organizzative della rete<sup>25</sup>, nonché di prevedere, se pure in via soltanto eventuale, la soggettività giuridica. In particolare, l'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del D.l. 5/2009, contempla il «contratto di rete» quale

<sup>23</sup> In senso conforme sembrerebbe A. Cetra, *La fattispecie impresa*, cit., 78, allorché qualifica le professioni intellettuali come “fenomeni produttivi che si sostanziano nella produzione di servizi professionali”. Peraltro, precisa G. Marasà, *Società tra professionisti e impresa*, in *Riv. Not.*, 1997, 1347, nella prestazione d'opera intellettuale “l'intellettualità non rimane meramente interna al soggetto che svolge l'attività ma oggetto del contratto (d'opera) con il cliente” e diventa, quindi, “una prestazione di contenuto esclusivamente o prevalentemente intellettuale”.

<sup>24</sup> Il d. lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, in un primo momento è stato modificato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99 (articolo 1); poi dal d. l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2010, n. 122 (articolo 42, comma 2-bis); ancora dal d. l. 22 giugno 2012, n. 83 cosiddetto “Decreto sviluppo” (articolo 45), ed in particolare dalla relativa legge di conversione, la l. 7 agosto 2012, n. 134; infine dal d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 - cosiddetto “Decreto sviluppo bis” - come convertito con modifiche dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>25</sup> L'ormai celebre definizione del contratto di rete come «fattispecie a geometrie variabili» “connesse a diversi modelli contrattuali la cui scelta è rimessa alla volontà delle parti” si deve a G. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *Contratti*, 2013, 802.

strumento offerto agli imprenditori per collaborare «in forme e in ambiti predeterminati all'esercizio delle rispettive imprese», in vista della realizzazione dell'obiettivo di «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...»<sup>26</sup>.

Il provvedimento nasce dall'acquisita consapevolezza della necessità, indicata anche dalla Commissione europea nello *Small Business Act*, «to aids to help small businesses to thrive», di adottare misure per ovviare alla parcellizzazione dell'attività di impresa tipicamente caratterizzante il mercato europeo e quindi anche il sistema imprenditoriale italiano<sup>27</sup>.

La norma nasce dunque dall'esigenza di individuare strumenti giuridici idonei a governare il processo di globalizzazione dei sistemi economici, che vede mercati, produzioni e consumi (così come modi di vivere e pensare), in stretta connessione tra loro su scala mondiale. In una realtà così atteggiata, la rete dovrebbe consentire, sul piano economico prima e su quello giuridico poi<sup>28</sup>, di integrare le competenze e le esperienze produttive degli operatori economici che intendano avvalersene.

Prescindendo dai dubbi interpretativi che la farraginosa e in qualche modo alluvionale disciplina del contratto di rete presenta<sup>29</sup>, occorre compren-

<sup>26</sup> Come sottolineato tra gli interpreti, l'intervento del legislatore italiano di regolamentazione del contratto di rete rappresenta un *unicum* nel panorama internazionale, all'interno del quale non si rinviene una disciplina analoga. Cfr. sul punto P. Saccomanno, *Il contratto di rete: profili di un'indagine aperta*, in *Contr. e Impr.*, 2017, 698.

<sup>27</sup> Di qui la raccomandazione, contenuta nel suddetto provvedimento comunitario, rivolta ai Governi degli Stati membri - ed evidentemente raccolta nell'ordinamento nazionale - di adottare le previsioni normative e le misure economiche funzionali ad agevolare l'azione delle piccole imprese sul mercato aiutandole a prosperare. È peraltro interessante ricordare che nel 2011, con la *Review of the "Small Business Act" for Europe*, prevista nella Comunicazione della Commissione Europea del 23 febbraio 2011, si individua nelle "reti di imprese" (oltre che nei "cluster"), un modello virtuoso di collaborazione tra imprese che consente a queste ultime, anche se situate in diverse regioni o Paesi, «to join forces and will stimulate a coherent and coordinated approach to achieve a common objective without losing their independence».

<sup>28</sup> Di scelta del legislatore di "conferire valore giuridico al concetto economico-aziendale di rete" parla R. Santagata, *Il "contratto di rete" tra comunione di impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 3, 324. Ed ancora evidenzia l'origine economica e sociale della rete P. Saccomanno, *Il contratto di rete*, cit., 677, che ascrive il contratto di rete alla "congrèrie di accordi fra imprese, nello specifico della forma reticolare, che si sono sviluppati nel sistema economico, prima di ottenere un riconoscimento ed una veste giuridica".

<sup>29</sup> È pressoché corale la svalutazione della tecnica normativa utilizzata nella disciplina del contratto di rete, caratterizzata dal "lacune sconfinite" su vasti ambiti di disciplina (così D. Caterino,

dere quali caratteri ne hanno determinato l'apertura ai professionisti intellettuali. Tra questi, l'estrema duttilità del modello organizzativo<sup>30</sup>, suscettibile di adattamento alle più diverse forme di iniziativa economica, in ragione della varietà dei contenuti operativi che le parti possono individuare per dare concretezza al programma negoziale<sup>31</sup>.

Orbene, dal punto di vista meramente fattuale, non vi è motivo per escludere che le modalità di attuazione della "collaborazione" tra retisti variamente indicate dall'art. 3, comma 4-ter del D. l. n. 5 del 2009 e, segnatamente, l'esercizio in comune di alcune fasi dell'attività dei partecipanti alla rete, lo scambio di informazioni di varia natura, o ancora, l'esercizio in rete di attività strumentali e collaterali rispetto a quella dei singoli retisti, possano essere astrattamente utilizzate con riferimento all'esercizio in rete di qualsivoglia attività economica. Pertanto, la possibilità per i professionisti intellettuali di stipulare un contratto di rete, va rapportata all'«elasticità» del modello aggregativo e all'evoluzione dei modelli operativi professionali in senso pro-competitivo e pro-concorrenziale.

Comincia così a delinearsi la logica sottesa alla disciplina del contratto di rete tra professionisti, la cui forza eversiva rispetto alla tradizionale qualificazione della professione intellettuale ed alla definizione del rapporto tra quest'ultima e l'impresa deve essere attentamente valutata tenendo conto che i professionisti nel diritto interno non sono imprenditori.

4. – Già sotto la vigenza della disciplina del contratto di rete tra imprese, gli interpreti avevano posto e variamente risolto il dubbio circa la rigidità del modello rete sotto il profilo soggettivo.

*Appunti critici in tema di governance dei contratti di rete*, in *Riv. di diritto societario*, 2014, n. 2, 164), in ragione del "modo assai sciatto e frettoloso" con cui è stato redatto il testo legislativo (R. Santagata, *Il "contratto di rete" tra comunione di impresa e società (consortile)*, cit., 328), che presenta quindi un "elevato livello di tortuosità" e, conseguentemente, risulta "di difficile decifrazione" (C. Ibba, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Orizzonti del diritto commerciale (rivista telematica)*, 2014, fasc. 3, 2).

<sup>30</sup> Come sottolineato da G.D. Mosco, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, I, il modello della rete è caratterizzato "dalla molteplicità dei contenuti e degli obiettivi", che è forse la più grande forza della rete, "ciò che ne garantisce «creatività» e indipendenza".

<sup>31</sup> Secondo l'interpretazione proposta da L. Salomoni, *Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici*, in *Economia pubblica*, 2020, 72, il mancato riferimento a fonti normative suppletive cui attingere nel caso di lacune dell'accordo negoziale, deve ascrivere alla volontà del legislatore di assecondare l'interesse delle parti del contratto di rete di creare e "mantenere un vincolo generico alla collaborazione, all'organizzazione collettiva".

Se la formulazione letterale dell'art. 3, comma 4-ter, era chiara nel contemplare gli imprenditori quali destinatari della disciplina del contratto di rete, nondimeno ci si interrogava sulla accezione di impresa accolta. In particolare, era dubbio se la nozione coincidesse con quella più circoscritta del diritto nazionale ovvero se, in armonia con il diritto dell'Unione, comprendesse qualsiasi attività di rilevanza economica. Ebbene, chi sostiene il primato dell'ordinamento comunitario sul diritto nazionale, ritenendo che già l'originaria disciplina del contratto di rete fosse suscettibile di applicazione estensiva ai professionisti, finisce con lo svalutare la portata innovativa della previsione dell'art.12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, alla quale si assegna una valenza "ricognitiva" dei possibili utilizzi della rete "anche da parte di liberi professionisti (o altre tipologie di lavoratori autonomi)"<sup>32</sup>. A conclusioni analoghe perviene inoltre parte della dottrina che, argomentando dall'ampia autonomia contrattuale che la disciplina del contratto di rete prevede, ne estende l'applicabilità a qualsiasi soggetto diverso dagli imprenditori, che intenda stipulare "un contratto di collaborazione in rete" salvo poi verificare a quale sistema di regole fare riferimento per sopperire alla mancanza di un regime di pubblicità omologo a quello applicabile alla rete tra imprese<sup>33</sup>.

In questo contesto l'espressa disciplina del contratto di rete tra professionisti, può essere esaminato alla luce della promozione e della tutela delle esigenze di natura "imprenditoriale" che animano l'esercizio delle professioni nel sistema economico attuale e che hanno spinto il legislatore italiano a prevedere la possibilità per i professionisti di strutturare l'esercizio collettivo delle loro attività secondo modelli propri dell'esercizio collettivo delle attività economiche di impresa. Coerentemente, la statuizione della disciplina della rete tra professionisti risponde all'obiettivo di individuare modelli operativi

<sup>32</sup> Così C. Garilli, *Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi legali*, in *Contr. e Impr.*, 2019, 473. Si esprimeva parimenti in favore della partecipazione dei professionisti al contratto di rete, P. Saccomanno, *Il contratto di rete: profili di un'indagine aperta*, cit., 688-689, argomentando da una serie di indici interpretativi, in gran parte rinvenibili nel diritto dell'Unione europea. Di segno opposto, invece, le considerazioni di M. Maltoni, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 68, in ragione della valutazione della "logica della disciplina" del contratto di rete che, al pari degli "obiettivi di politica legislativa" ad essa sottesi, sembrano precludere "aperture interpretative ad enti e professionisti", anche perché non soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.

<sup>33</sup> Cfr. G. Napoli, *Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all'inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali*, in *Riv. not.*, 2016, 2, 1100.

delle professioni che siano funzionali a mantenere ed accrescere la competitività ed il potere innovativo delle professioni, nella consapevolezza che i servizi resi nell'esercizio delle stesse possono contribuire a migliorare la competitività dell'intero sistema economico <sup>34</sup>.

Orbene, rimarcare la "cittadinanza" nazionale dell'istituto della rete tra professionisti non è una semplice petizione di principio posto che, l'ordinamento nazionale delle professioni, che pure risente in modo importante dell'influenza delle regole comunitarie, tiene ferma, pur in uno scenario normativo fortemente variato nel tempo, la previsione dell'art. 2238 c.c. e dunque quella distinzione tra professioni intellettuali e impresa che invece è fortemente ridimensionata nel diritto dell'Unione europea.

Tanto premesso dal punto di vista sistematico, sembra opportuno compiere l'ennesimo sforzo ricostruttivo per individuare i tasselli di una disciplina, quella del contratto di rete tra imprenditori che, di per sé scarna e lacunosa, appare difficilmente adattabile al diverso modello della rete tra professionisti, la cui regolamentazione si concretizza in poche norme di descrizione della fattispecie e di rinvio alle regole sul contratto di rete tra imprese *tout court*.

L'art. 12 della legge del 22 maggio 2017, n. 81, contenente «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale» prevede, sembrerebbe al solo fine di «consentire la partecipazione ad appalti per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza e ricerca», la possibilità per i «soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita», di «costituire reti di esercenti la professione, ovvero di partecipare a reti di imprese nella forma di reti miste», nonché, altresì, sempre con la stessa finalità, di «costituire consorzi stabili professionali» e di «costituire associazioni temporanee professionali»; si fa poi rinvio alla disciplina delle reti di imprese così come prevista dall'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D. l. 10 febbraio 2009, n. 5, «con accesso alle relative previdenze in materia».

Questa disciplina è caratterizzata da molte ombre e da pochissimi dati certi: dal punto di visto strettamente operativo, il riferimento generico ai «soggetti che svolgono attività professionale», fa ritenere che il legislatore abbia inteso estendere il contratto di rete tanto ai professionisti che svolgo-

<sup>34</sup> Indicazioni conformi sono rinvenibili nella *Relazione della Commissione europea sulla concorrenza nei servizi professionali*, del 9 febbraio 2004.

no professioni protette, quanto agli esercenti professioni non protette, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti («a prescindere dalla forma giuridica rivestita»). Parimenti indiscussa è la modalità di accesso dei professionisti intellettuali alla rete, che può avvenire nella fase di costituzione della rete, o mediante adesione a reti già costituite tra imprese e quindi a reti miste.

Indubbia è altresì la scelta del legislatore di omettere la previsione di un sistema di regole *ad hoc* per le reti tra professionisti e di mutuare semplicemente le regole del contratto di rete tra imprese, esse stesse già di per sé di non semplice interpretazione ed applicazione.

Di qui allora la necessità per l'interprete di verificare in che misura e con quali modalità operative il modello contrattuale della rete resti fermo quando ad utilizzarlo siano i professionisti, peraltro, almeno così sembrerebbe dalla formulazione letterale dell'art. 12, solo per coordinare la propria attività in vista di uno scopo precipuo, segnatamente la partecipazione ad appalti per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza e ricerca (art. 12).

Posto che la valutazione della stretta cogenza dei limiti operativi per l'utilizzo della rete da parte dei professionisti dipende dal ruolo che questo contratto assume nella sistematica delle professioni intellettuali e dal rapporto tra queste ultime e la "nozione globale di impresa"<sup>35</sup>, occorre verificare se è ipotizzabile una pedissequa applicazione analogica della disciplina del contratto di rete tra imprese alla rete tra professionisti intellettuali, come la previsione dell'art. 12 lascerebbe intendere, o se, piuttosto, in considerazione della natura non imprenditoriale dei destinatari delle regole suddette, si renda opportuna la disapplicazione di alcune disposizioni ovvero l'adattamento delle stesse alla diversa realtà economica e giuridica cui è riferita la particolare fattispecie di rete oggetto della nostra indagine.

I descritti dubbi interpretativi si pongono con particolare riferimento alla struttura organizzativa che la rete può assumere, nonché in relazione all'identi-

<sup>35</sup> La formula riferita nel testo si deve a G. Oppo, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 591 ss., il quale peraltro esplicita i contenuti della formula in oggetto rilevando la necessità di considerare tutte le "categorie giuridiche" che concorrono a definire la fattispecie impresa, e quindi l'imprenditore, l'impresa, le modalità di esercizio di essa, l'azienda, in relazione tra loro, rappresentando essi gli "elementi costitutivi" "di una realtà anche giuridicamente complessa". Cfr., *ivi*, 592.

ficazione del regime di pubblicità ad essa riferibile; è quindi a questi aspetti della disciplina del contratto di rete che dedicheremo la nostra attenzione.

5. – I reiterati interventi del legislatore di riforma della regolamentazione del contratto di rete, si sono focalizzati sulla ridefinizione dei possibili modelli operativi della rete<sup>36</sup> e sull'identificazione del regime di pubblicità da applicare a ciascuno di essi; ne consegue che i due profili di disciplina vanno considerati in stretta correlazione tra loro.

Così come il legislatore ha riconosciuto alle imprese ampia discrezionalità nella determinazione delle modalità di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività, allo stesso modo le parti del contratto, nell'esercizio dell'autonomia privata, possono optare per uno dei modelli organizzativi astrattamente configurabili e orientare la propria scelta in ragione dell'esigenza o meno di intrattenere rapporti con i terzi e quindi di svolgere un'attività esterna, in modo funzionale all'attuazione del programma di rete. Ebbene, in conformità con la disciplina vigente, le parti del contratto potranno creare semplicemente una rete contrattuale di rapporti obbligatori, legati da un collegamento negoziale; oppure stabilire di dotare la rete di un fondo patrimoniale comune, costituito con gli apporti originari dei partecipanti e con gli eventuali contributi successivi o prevedere la “nomina di un organo comune, incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole fasi di esso” (art. 3, comma 4-ter)<sup>37</sup>. Ancora, scegliere di dar vita ad un nuovo ed autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici, accompagnando la costituzione del fondo patrimoniale con gli adempimenti ulteriori prescritti affinché la rete acquisti soggettività giuridica<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Per una completa ricognizione dell'evoluzione – in un arco di tempo, peraltro, molto breve – della disciplina della struttura organizzativa del contratto di rete (funzionale all'esame poi delle diverse forme di pubblicità previste volta a volta), cfr. G. Marasà, *La pubblicità del contratto di rete*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, fasc. 3, 1 ss.

<sup>37</sup> Per un approfondimento in ordine alle caratteristiche del modello di *governance* della rete basato sull'istituzione di un organo comune, cfr. V. Donativi, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Soc.*, 2012, 1, 1437 ss.

Quanto invece alla fattispecie della rete dotata di fondo patrimoniale ma “non entificata” v. M. Sciuto, *L'impresa non entificata. Una nuova «sfumatura» d'impresa?*, in *Analisi giur. econ.*, 2014, 173 ss.

<sup>38</sup> Per un'analisi aggiornata della nozione di “soggettività”, non di rado utilizzata con valenza



A quest'ultimo scopo sarà necessario che il contratto di rete sia redatto per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, o firmato digitalmente, per essere poi iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete (così in ragione del combinato disposto dell'art. 3, comma 4-ter e dell'art. 3, comma 4-quater).

È possibile quindi distinguere tra rete contratto «leggera» senza fondo patrimoniale e organo comune; rete contratto con fondo patrimoniale e organo comune; rete «pesante», con fondo patrimoniale e organo comune ma priva di soggettività; rete «soggetto», necessariamente dotata di fondo patrimoniale e, sembrerebbe, di organo comune.

Quanto alla necessaria presenza anche di quest'ultimo requisito per la rete che intenda acquisire la soggettività, si deve segnalare ancora una volta la cripticità della normativa in materia, peraltro a tratti contraddittoria nella misura in cui, mentre il comma 4-ter dell'art. 3 affida all'autonomia contrattuale la previsione, eventuale, della presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale, precisando peraltro che non per ciò stesso, ovvero in ragione della simultanea presenza dei suddetti elementi eventuali del contratto di rete, la stessa sarà dotata di soggettività, nel comma 4-quater, si ancora l'acquisizione della soggettività, oltre che all'ottemperanza al regime di pubblicità specificamente previsto, esclusivamente alla previsione del fondo patrimoniale comune<sup>39</sup>. Tuttavia, a noi sembra che la necessaria presenza anche dell'organo comune possa inferirsi dalla previsione degli obblighi che quest'ultimo assume nella rete dotata di soggettività (redigere la situazione

equivalente a quella di personalità – come evidentemente nella fattispecie delle reti di imprese – cfr. G. Carraro, *Persona giuridica, società, libertà fondamentali*, in *Riv. soc.*, 2023, 808 ss.

<sup>39</sup> Si esprime nel senso della non obbligatorietà del fondo comune nella rete con soggettività D. Caterino, *Appunti critici in tema di governance*, cit. 173 ss.; l'A. infatti, dopo aver chiarito che "l'organo comune per l'esecuzione del contratto è facoltativo anche quando la rete diviene soggetto di diritto", precisa altresì che con riferimento alla gestione di una rete interna, che presenti profili di complessità notevoli, "non vi sono vincoli di legge che obblighino a costituire un organo comune". In altri termini, osserva l'A., "non sembra possibile ricavare dal sistema alcun paradigma generale di obblighi di adeguatezza strutturale" (*ivi*, 174).

Sembrano invece dare per acquisita la necessaria presenza di fondo patrimoniale e organo comune nella rete dotata di soggettività G. Marasà, *La pubblicità del contratto di rete*, cit., 6; C. Ibba, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, fasc. 3, 9 ss.; A. Caprara, *Il contratto di rete di imprese e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, fasc.1, parte I, 115.

patrimoniale della rete ex art. 3, comma 4-ter, n. 3), nonché dall'indicazione del regime di rappresentanza dell'organo comune, diversamente modulato a seconda che lo stesso agisca in rappresentanza della rete dotata di soggettività ovvero dei singoli soggetti partecipanti alla rete; segnatamente, quando la rete sia dotata di soggettività giuridica, l'organo comune agirà in rappresentanza della rete, mentre in assenza di soggettività agirà in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso (cfr. l'art. 3, comma 4-ter, n. 3, lett. e).

Da ultimo è da segnalare che, quando sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale, troveranno applicazione le regole previste per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, n. 2).

Per ciascuna delle suddette forme organizzative della rete, il legislatore ha previsto uno specifico regime di pubblicità, la cui identificazione richiede un particolare sforzo interpretativo, al fine di ordinare ed inquadrare in una cornice organica, i dati normativi statuiti in modo disordinato e privo di sistematicità nel tessuto della disciplina del contratto di rete. Una ricognizione dei differenti regimi di pubblicità astrattamente applicabili ai diversi tipi di rete in conformità con le regole vigenti, è utile per individuare quale tra gli stessi sia applicabile quando i soggetti partecipanti alla rete siano professionisti e non imprese nonché, ulteriormente, a stabilire se l'opzione in favore dell'uno o dell'altro per la rete tra professionisti possa essere orientata dalla valutazione degli effetti che è possibile riconnettere a ciascun modello.

Come precisato in dottrina, allo stato attuale è possibile individuare due diversi regimi di pubblicità, quella plurima o frammentata e quella unitaria<sup>40</sup>: mentre la prima rappresenta il regime di più ampio utilizzo, nella misura in cui trova applicazione tanto alla rete a rilevanza interna che alla rete con attività esterna che non abbia optato per l'acquisto della soggettività, la seconda è riservata alla rete con rilevanza esterna i cui partecipanti abbiano scelto la soggettività. In particolare, la pubblicità plurima o frammentata si attua, tanto con riferimento al contratto istitutivo della rete quanto alle modifiche di esso, con l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso

<sup>40</sup> *Ex multis* cfr. G. Marasà, *La pubblicità del contratto di rete*, cit., 1 ss.; C. Ibba, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese*, cit., 2 ss.; A. Caprara, *Il contratto di rete di imprese e gli adempimenti pubblicitari*, cit., 113 ss.; M. Maltoni, *La pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, Studio n. 5-2013/I del Consiglio nazionale del notariato, 1 ss.

cui è iscritto ciascun partecipante». Se invece la rete, dotata di fondo patrimoniale e organo comune, intenda acquistare la soggettività, *ex art.3, comma 4-quater*, potrà «iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede», da indicare nel contratto, unitamente alla denominazione della rete stessa, ai sensi dell'art. 3, comma *4-ter*, n. 3, lett. a) quando il contratto preveda l'istituzione del fondo comune.

Quanto all'efficacia propria della pubblicità, mentre qualche indicazione normativa può trarsi con riferimento alla pubblicità della rete con rilevanza esterna dotata di soggettività, del tutto indeterminata appare quella della pubblicità plurima.

Per le reti a rilevanza meramente interna, sul piano della *ratio* il regime frammentato trova la sua ragion d'essere nell'assenza di un ente unitario di riferimento<sup>41</sup>. Più complessa, invece, l'individuazione delle motivazioni che possono aver spinto il legislatore a prescrivere un sistema pubblicitario *ad hoc* per una fattispecie - il contratto di rete a rilevanza interna - che si concretizza in una rete di rapporti contrattuali, la cui conoscenza è priva di rilevanza per i terzi. Pertanto, gli effetti della pubblicità plurima dei contratti di rete a rilevanza interna restano limitati alla dimensione di certificazione anagrafica o comunque meramente ricognitiva dei soggetti che sono destinatari delle agevolazioni fiscali normativamente riconosciute ai soggetti aderenti alle reti prive di soggettività<sup>42</sup>. Pertanto, in accordo con l'interpretazione prevalente, nel caso di specie può ritenersi che la pubblicità abbia efficacia costitutiva non già degli effetti negoziali del contratto tra le parti, quanto piuttosto delle agevolazioni espressamente previste per la fattispecie in oggetto.

Quando invece la pubblicità plurima ha per oggetto una rete che sia dotata di fondo patrimoniale ed organo comune, funzionali allo svolgimento di attività con i terzi, ma senza soggettività, non vi è accordo tra gli interpreti in ordine al verificarsi degli effetti dichiarativi previsti dall'art. 2193 c.c. sempre

<sup>41</sup> In proposito C. Ibba, *op. cit.*, 3, opportunamente evidenzia la singolarità del sistema di pubblicità in oggetto, posto che con riferimento ai consorzi, mentre ne è prescritta la pubblicità quando assumano rilevanza esterna, al contrario non si iscrivono i contratti di consorzio meramente interni, «nei quali i consorziati si limitano a prendere accordi riguardanti le loro attività di impresa».

<sup>42</sup> Così rispettivamente G. Marasà, *op. cit.*, 4, che ravvisa una «finalità meramente censuaria» della pubblicità nella fattispecie in esame e C. Ibba, *op. cit.*, 3, il quale ipotizza si sia voluta realizzare una «sorta di anagrafe» «di coloro che partecipano ai contratti di rete».

e comunque<sup>43</sup>, vale a dire a prescindere dalla sezione – ordinaria o speciale – presso cui ciascun partecipante alla rete, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, deve adempiere l'obbligo di pubblicità.

Da ultimo viene in considerazione la pubblicità unitaria, cui può scegliere di provvedere la rete che, dotata di fondo patrimoniale e di organo comune, allo scopo di conseguire la soggettività giuridica, effettui l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo in cui la rete ha fissato la propria sede. Questa la sola forma di pubblicità per la quale il legislatore individui esattamente la sezione presso cui l'iscrizione deve essere effettuata. Ne conseguono i consueti effetti dichiarativi nonché costitutivi della soggettività. Vale la pena sottolineare che, diversamente che per gli altri fenomeni associativi cui l'ordinamento accorda la personalità giuridica, nel caso della rete l'acquisto della personalità è rimesso all'autonomia privata e subordinata ad una forma di pubblicità che è a sua volta facoltativa<sup>44</sup>.

5.1 – Il sistema di regole da applicare alle reti tra professionisti con riferimento all'assetto organizzativo delle stesse e il regime di pubblicità cui esse devono uniformarsi, risultano difficili da individuare giacché l'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 3, si limita a rinviare alle regole in materia di reti tra imprese, come si è visto frammentarie e poco chiare.

Nel tentativo di colmare il vuoto normativo in materia e di fugare parte dei dubbi interpretativi e applicativi che la disciplina esistente genera, il MISE, con il parere n. 23331/2020, ha fornito alcuni chiarimenti in proposito, distinguendo in base alla composizione soggettiva della rete, e quindi a seconda che di essa facciano parte solo professionisti o anche soggetti diversi dai professionisti.

Nel primo caso, quello cioè delle cosiddette reti "pure", ovvero di reti cui partecipino solo soggetti iscritti ad un albo ma non nel registro delle impre-

<sup>43</sup> All'interpretazione rigorosamente rispettosa delle regole generali in tema di pubblicità, che condiziona il prodursi automatico degli effetti dichiarativi della pubblicità, all'iscrizione nella sezione ordinaria (così C. Ibba, op. cit., 6, nonché A. Caprara, *Il contratto di rete di imprese e gli adempimenti pubblicitari*, cit., 120, il quale precisa che il contratto di rete "è soggetto alla stessa efficacia a cui soggiace l'iscrizione dell'impresa aderente"), si contrappone l'orientamento che fa dipendere dall'ultima delle iscrizioni frammentate "i consueti effetti pubblicitari dichiarativi". Cfr. G. Marasà, op. cit., 10.

<sup>44</sup> Sottolinea in modo deciso la suddetta anomalia C. Ibba, op. cit., 7, nonché M. Maltoni, *La pubblicità del contratto di rete*, op. cit. 2, il quale rileva come nel caso della rete l'acquisto della soggettività si concretizza in una "opzione consegnata all'autonomia privata".

se, ferma restando la legittimità delle stesse dal punto di vista operativo, non è immaginabile alcuna pubblicità, a prescindere dalla forma organizzativa che la rete stessa scelga di adottare. In particolare, nel modello “leggero” della rete contratto, non si fa luogo a pubblicità “frammentata”, nella misura in cui non è possibile rinvenire presso il registro delle imprese alcuna posizione che faccia capo ai professionisti-retisti. Allo stesso modo è da escludere che la rete pura, anche quando sia dotata di fondo patrimoniale e di organo comune possa assumere la forma di rete soggetto, essendo ad essa precluso quell’adempimento, l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese dal quale invece, come si è avuto modo di osservare, nel caso di rete tra imprese le parti possono far derivare la soggettività della rete.

Al contrario le “reti miste”, ovvero quelle cui partecipino oltre ai professionisti individuali anche imprese ed altri soggetti per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese – e quindi società tra professionisti, società tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali – potranno assumere la forma di rete soggetto che, in quanto tale, potrà formare oggetto di iscrizione autonoma nel registro delle imprese, a prescindere dalla posizione dei singoli retisti.

Il MISE precisa da ultimo che, quando in una rete mista il professionista “non appaia in proprio, ma sotto forma di società tra professionisti”, in quanto tale soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, assumendo il retista “natura formalmente imprenditoriale”, potrà costituire “reti non soggetto” e quindi reti contratto o reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune ma necessariamente prive di soggettività: in questo caso, così sembrerebbe possibile argomentare dall’esegesi sistematica delle regole, dovrà essere adottato il regime di pubblicità frammentata.

*De jure condito* dunque, sembra ipotizzabile una classificazione delle reti tra professionisti, dal punto di vista organizzativo, in:

- a) reti pure, nella forma di reti contratto ovvero di reti con attività esterna e quindi dotate di fondo patrimoniale e/o organo comune, ma prive di soggettività e di uno specifico regime di pubblicità;
- b) reti miste, necessariamente nella forma di reti soggetto, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- c) reti miste, in cui la componente “professionale” sia rappresentata da società tra professionisti, che potranno optare sicuramente per la for-

ma della rete contratto e della rete con attività esterna – ovvero dotata di fondo patrimoniale e/o organo comune, ma prive di soggettività - cui sembra consentito l'accesso alla "pubblicità frammentata", da effettuarsi mediante iscrizione della singola STP partecipante nella sezione speciale del registro delle imprese.

Orbene, in un quadro sistematico così atteggiato, quanto agli effetti che possono collegarsi all'attuazione delle diverse forme di pubblicità, è possibile ritenere che, nel caso delle reti miste tra professionisti dotate di soggettività, l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese produca gli stessi effetti dichiarativi e costitutivi dell'autonomia patrimoniale perfetta ravvisabili con riferimento all'omologo modello di reti tra imprese. Nel caso invece di rete mista, che assuma la forma di rete contratto e a cui i professionisti partecipino nella forma di società tra professionisti, laddove si proceda alla pubblicità frammentata ipotizzata dal MISE, non è chiaro quali conseguenze debbano farsi discendere dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Resta a questo punto da individuare la *ratio* di questo particolare sistema normativo e da chiarire con riferimento al regime di pubblicità, il perché della sua diversità rispetto ad altri modelli di esercizio organizzato della professione, quale ad esempio la società tra professionisti.

La sensazione è che i due elementi dirimenti debbano essere individuati ad un tempo nei caratteri peculiari della professione la cui esistenza il legislatore ha inteso enfatizzare e nel particolare modo di atteggiarsi della forma aggregativa rete rispetto ai suoi partecipanti. Quanto a quest'ultimo profilo, ricorderemo che una delle caratteristiche peculiari del modello rete *tout court* deve ravvisarsi nella possibilità riconosciuta ai soggetti aderenti di conservare la propria indipendenza e autonomia economica nonostante l'aggregazione<sup>45</sup>, profilo quest'ultimo che rappresenta uno dei punti di forza di questa forma

<sup>45</sup> Cfr. da ultimo, L. Di Salvatore, *Un'introduzione allo studio delle reti di imprese come modello di sviluppo delle aree interne*, in *Nuove autonomie*, 2019, 628-629, il quale identifica il profilo caratterizzante le reti di imprese nella "autonomia" che viene garantita a ciascuna impresa retista, coniugata alla possibilità riveniente dal fenomeno aggregativo in esame di accedere ai vantaggi delle imprese di grandi dimensioni. In senso conforme L. Salomoni, *Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici*, cit. 66, evidenzia l'estrema «flessibilità» della rete e la «minore fissità» rispetto alle altre forme aggregative, caratteristiche che consentono allo strumento giuridico in esame di «coniugare mondi anche distanti e realtà diverse, che si ritrovano su alcuni obiettivi comuni rispettando l'autonomia di ciascuno».

di cooperazione, che peraltro ne enfatizza la peculiarità rispetto ai consorzi<sup>46</sup> ed alle società.

Ora, posto che la rete, a differenza della società, non necessariamente costituisce di per sé un soggetto autonomo rispetto ai suoi partecipanti e, altresì, in ragione dell'attività non imprenditoriale esercitata dai professionisti, mancano evidentemente tutti i presupposti per ammettere l'applicazione analogica del regime di pubblicità espressamente previsto per le imprese o per le reti cui queste ultime partecipino.

Dall'interpretazione proposta sembrerebbe allora doversi argomentare che il legislatore segua una logica in qualche modo divergente nella previsione della rete tra professionisti e nella statuizione della relativa disciplina visto che, mentre asseconda l'esigenza operativa dei professionisti intellettuali di accedere a strumenti giuridici pensati per accrescere la capacità innovativa e la competitività dei soggetti aderenti, allo stesso tempo ne modella la disciplina sui caratteri peculiari del soggetto, il professionista, che ne fa uso.

5.2 - La fondatezza delle suddette considerazioni sembra peraltro avvalorata dalle regole che *de jure condendo* potrebbero disciplinare un particolare tipo di rete tra professionisti, vale a dire la rete tra avvocati, divisata ora nella proposta di legge dell'11 aprile 2024 – di iniziativa dell'onorevole Morrone - di “disciplina

<sup>46</sup> Per un esame delle argomentazioni contrarie all'identificazione fra rete e consorzio cfr. le riflessioni di G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., 847-848. Individua una sostanziale coincidenza o, meglio, un rapporto di *species* e *genus* tra rete e consorzio e qualifica quindi il contratto di rete come «un particolare tipo di consorzio», D. Corapi, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, 798. In realtà, se pure esistono dei punti di contatto tra la fattispecie della rete e quella del consorzio, esse non sono sovrapponibili né sotto il profilo causale né con riferimento al contenuto del contratto e quindi dal punto di vista sostanziale. In particolare, come sottolineato da G. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, cit., 807, le reti sono «uno strumento in grado non solo di produrre utilità per i suoi aderenti, ma anche di condurre i medesimi ad accedere al mercato, soprattutto internazionale». Inoltre, in alcune ipotesi fattuali, la rete si caratterizza per la destinazione dei servizi dalla stessa prodotti «a soggetti diversi dai suoi membri, segno di un'apertura della rete oltre la dimensione mutualistica tipica dei consorzi». La tesi che precede è fortemente messa in discussione da R. SANTAGATA, *Il “contratto di rete” tra comunione di impresa e società (consortile)*, cit., 336 note 39 e 40.

Pone in luce la presenza nel contratto di rete di una causa “debole”, «epperò autonoma e – sembrerebbe – sufficientemente distinguibile» da qualsivoglia altra forma di aggregazione di imprese previste dalla legge o comunque diffusa nella prassi, F. Guerrera, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contratti*, 2014, 398.

delle aggregazioni professionali nella forma delle reti soggetto tra giovani avvocati”; l'intento è di favorire il più ampio utilizzo dello strumento da parte degli avvocati. Come si legge nella relazione accompagnatoria, si riconoscono alla rete grandi potenzialità che ne fanno un'efficace forma di aggregazione per ottimizzare le risorse e, al tempo stesso, per la realizzazione di obiettivi strategici all'interno del mercato delle professioni legali, grazie alla possibilità che la rete offre di ampliare la gamma dei servizi professionali, “condividendo i costi di realizzazione e di investimento e le risorse umane necessarie al conseguimento”.

La proposta di legge muove dall'attuale precaria disciplina della rete in generale e della rete tra professionisti in particolare, che sarebbe causa della sua scarsa diffusione e dall'assenza una regolamentazione puntuale della pubblicità. Si propone perciò di creare un regime pubblicità alternativo a quello dell'iscrizione presso il registro delle imprese, cui i professionisti non possono accedere e da attuare quindi con modalità diverse; a tale scopo viene prevista la modifica dei commi 4-ter e 4-quater dell'art.3 del D. l. del 10 febbraio 2009, n. 5.

Il nuovo regime pubblicitario si attuerebbe mediante “iscrizione del contratto di rete tra professionisti nell'apposita sezione dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante”. Identico regime, ovviamente, anche per le variazioni della composizione soggettiva della rete iscritta: presso ciascun Albo saranno annotate le modifiche o cancellazioni dei partecipanti, con onere dell'Ordine di appartenenza di ciascun professionista di dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche.

Nel caso poi delle reti soggetto tra professionisti, la proposta di riforma ne farebbe dipendere l'acquisto della soggettività ad una iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate. Il contratto dovrebbe essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o con atto firmato digitalmente; si precisa altresì che i partecipanti alla rete conserveranno i propri regimi fiscali.

Prescindendo dal considerare nel dettaglio i contenuti della suddetta proposta, sommariamente si può rilevare che con riferimento alla rete contratto tra professionisti - almeno così è ipotizzabile *prima facie* - al regime di pubblicità frammentata presso il registro delle imprese si sostituirebbe l'annotazione presso l'Albo di appartenenza di ciascun professionista della partecipazione alla rete, con la finalità, sembrerebbe, di dare notizia all'interno dell'organizzazione professionale, dell'esercizio della professione stessa in seno alla rete<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Quanto alla valenza degli Albi professionali ed alla funzione che l'iscrizione agli stessi svolge



Nel caso invece delle reti soggetto tra professionisti, singolarmente, l'acquisto della soggettività viene ancorato all'iscrizione presso l'Agenzia delle entrate, con la finalità, almeno così sembrerebbe dalle indicazioni contenute nella relazione alla proposta di legge, di dare evidenza fiscale alla rete soggetto che, divenendo nuovo soggetto di diritto, rileva come autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici e, conseguentemente, "acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario".

Il dato che rileva sarebbe il regime pubblicitario differente rispetto alla rete tra imprese in ragione della diversa natura, sicuramente non imprenditoriale, dell'attività professionale; gli adempimenti pubblicitari prescritti, segnatamente nell'albo professionale di appartenenza e presso l'agenzia delle entrate, sembrano essere funzionali a garantire l'informazione dei clienti del singolo professionista nonché, nel caso della rete soggetto, ad individuare il destinatario della disciplina fiscale specificamente prevista per le reti dotate di fondo patrimoniale.

6. – Descritta la struttura organizzativa che il contratto di rete è presumibile possa assumere in coerenza con il carattere non imprenditoriale dei retisti ed identificato il possibile regime pubblicitario, sulla base dei dati normativi ed interpretativi acquisiti, è possibile chiarire se ed in quale misura questa nuova forma di esercizio organizzato delle professioni abbia inciso sul rapporto tra professioni intellettuali e impresa nel sistema dell'ordinamento nazionale.

Come si è avuto modo di osservare, la diffusa e crescente esigenza di accedere a forme di esercizio collettivo e organizzato delle attività professionali per ragioni di competitività, ha suggerito al legislatore l'aggiornamento delle modalità operative delle professioni secondo i modelli della società tra avvocati, della società tra professionisti e, da ultimo, delle reti tra professionisti. Sembrerebbe, quindi, che si sia inteso spingere verso un abbandono della tradizionale dicotomia tra impresa e professione intellettuale.

Tuttavia, se si pone attenzione ai contenuti, la disciplina della rete tra professionisti sembrerebbe avallare un'interpretazione di segno opposto. La sensazione, infatti, è che la logica sottesa alle regole della rete tra professionisti, tenuto conto anche dell'esclusione di alcune delle disposizioni riservate

sia dal punto di vista interno che esterno all'ordine professionale di appartenenza cfr. C. Lega, *Ordinamenti professionali*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1965, vol. XII, 11.

alle reti cui partecipino le imprese, possa essere identificata con la scelta di statuire una disciplina rispettosa di quei caratteri che in modo peculiare contraddistinguono le professioni rispetto alla fattispecie impresa.

Un primo indice in questo senso potrebbe ricavarsi dalla formale collocazione della disciplina delle reti tra professionisti tra le “misure per la tutela del lavoro autonomo *non* imprenditoriale” previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Va considerato inoltre che l'accesso dei professionisti alla rete non è ammesso, almeno così parrebbe, per qualsiasi scopo, bensì per consentire ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, “la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati”.

Benché non constino dati normativi certi che circoscrivano l'oggetto esclusivo della rete tra professionisti alla partecipazione a gare di appalto, assume però un senso preciso la limitazione dell'utilizzo della rete alle ipotesi in cui, come nel caso della partecipazione alle gare di appalto, vi sia necessità di aggregazione per conseguire obiettivi strategici, salvaguardando nel contempo indipendenza e autonomia. In altri termini, l'aggregazione in rete consente ai professionisti di rafforzare sul piano operativo la propria attività, che resta però caratterizzata dall'apporto personale di natura intellettuale.

La partecipazione dei professionisti alla rete, quindi, nella misura in cui risulta funzionale all'attuazione del programma di rete, consente loro di potenziare la propria capacità operativa individuale e di accedere così allo svolgimento di attività, alla realizzazione di opere, alla prestazione di “servizi” cui difficilmente potrebbero aspirare se operassero individualmente. Peraltro, in considerazione del rinvio espresso dell'art. 12 della l. 81 del 2017 alle disposizioni vigenti per il contratto di rete tra imprese, è da ritenere che anche tra i professionisti la collaborazione tipicamente connessa alla rete possa essere attuata in una qualsiasi delle forme indicate dall'art. 3, comma 4-ter del D. l. n. 5 del 2009: non sembra infatti che i caratteri peculiari delle professioni siano di ostacolo ad esempio allo scambio di informazioni di cui ciascun professionista disponga e che rendano più agevole o proficuo l'esercizio in comune della professione, nonché all'integrazione delle abilità professionali individuali con quelle degli altri professionisti partecipanti alla rete nell'esercizio di quelle prestazioni che si rendano necessarie per svolgere l'incarico assunto a seguito della partecipazione a bandi o a gare di appalto.

La natura non imprenditoriale dell'attività svolta dal professionista è invece di ostacolo, come si è già avuto modo di osservare, all'applicazione del regime di pubblicità previsto in generale per il contratto di rete tra imprese, non essendo possibile immaginare, quanto meno per le reti pure, l'iscrizione al registro delle imprese. Alla descritta "anomalia", potrebbe ovviare, *de jure condendo*, la disciplina contenuta nella proposta di legge sulle reti tra avvocati, la cui particolarità però è rappresentata dalla previsione di regole del tutto divergenti rispetto a quelle che sovrintendono alla pubblicità delle imprese visto che, a seconda della forma organizzativa che la rete tra professionisti scelga di assumere, ovvero che si tratti di rete soggetto o di rete contratto, è prevista rispettivamente l'iscrizione presso l'Agenzia delle entrate ovvero presso l'Albo dell'Ordine di appartenenza di ciascun professionista.

E del resto a noi sembra che l'interpretazione proposta rende la rete tra professionisti e la relativa disciplina coerenti con una cornice normativa nella quale, da un lato si consente l'esercizio della professione in forma societaria o in rete, e si asseconda l'esigenza del professionista, alla ricerca di maggior profitto, di rendersi più competitivo e di innovare le modalità di esercizio dell'attività; d'altro canto si tiene ferma la previsione dell'art. 2238 c.c. dalla quale, evidentemente, non si può prescindere<sup>48</sup>. Nondimeno si dovrebbe forse ipotizzare di aggiornare l'interpretazione di quest'ultima norma<sup>49</sup>, in coerenza con la descritta dissociazione tra le caratteristiche peculiari delle professioni, ovvero la natura intellettuale e creativa della prestazione resa, che tuttora identifica il modo di "essere" professionista intellettuale e le modalità organizzative cui è possibile accedere per "fare" il professionista intellettuale.

Ebbene, in assonanza con la linea interpretativa descritta, si potrebbe forse ritenere che, in conformità con la previsione dell'art. 2238 c.c., la disciplina dell'impresa debba trovare applicazione in tutti i casi in cui il profilo della

<sup>48</sup> È questa una circostanza autorevolmente rimarcata da (a cura di) G. Cottino, *Lineamenti di diritto commerciale*, Bologna, 2016, allorché chiarisce che la mancata abrogazione dell'art. 2238 c.c. determina il permanere del confine tra le due figure di impresa e professioni, nonostante le sentenze della Corte di giustizia e del legislatore italiano abbiano prima "scalfito" e poi "smantellato" "il muro divisorio" eretto dal codice civile tra le due figure.

<sup>49</sup> Copiosi nel tempo i contributi della dottrina di esegesi dell'art. 2238 c.c. *Ex multis* cfr. A. Cetra, *L'impresa e le professioni intellettuali*, cit., 81 ss.; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale. Vol.1 Diritto dell'impresa*, Torino, 2022, 39 ss.; G. Farina, op. cit., 2089 ss.; P. Spada, *Impresa*, in *Dig. disc. priv. – Sez. comm.*, Torino, 1992, 46 ss.

“personalità” dell’esecuzione dell’opera, che resta intellettuale, in qualche modo si “scolora” per lasciare il posto ad un esercizio della professione organizzato con modalità del tutto sovrapponibili a quelle previste per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Il tema resta però estremamente delicato nella misura in cui involve l’interpretazione di una disposizione, l’art. 2238 c.c., che conserva una rilevanza cruciale nella sistematica della disciplina delle professioni intellettuali: la prudenza suggerisce perciò di rinviare ad un’indagine più specifica la valutazione più attenta della fondatezza dell’esegesi proposta.

*Abstract*

Il lavoro prende in esame la disciplina del contratto di rete tra professionisti, come previsto e regolamentato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017 (Jobs act). L'indagine viene svolta tanto sul piano fattuale quanto in una dimensione ontologica, onde verificare quale valenza debba essere attribuita alla previsione dell'estensione ai professionisti intellettuali dell'ambito soggettivo del contratto di rete e dunque di una forma di esercizio organizzato dell'attività professionale pensata, *ab origine*, per accrescere la capacità innovativa e la competitività di quei soggetti giuridici che possono essere qualificati come imprenditori. In esito dell'analisi e soluzione di alcuni dei problemi interpretativi e applicativi che la disciplina del contratto di rete tra professionisti presenta, si valuteranno gli effetti che il nuovo istituto ha prodotto in ordine al presunto processo di progressivo avvicinamento delle professioni intellettuali alla fattispecie giuridica dell'impresa.

The paper examines the regulation of the network contract between professionals, as provided for and regulated by Article 12(3) of Law No. 81 of 2017 (Jobs act). The research is conducted as much on a factual level as in an ontological dimension, in order to verify what consequences, the provision of the possibility for intellectual professionals to exercise their activity in an organised form produces, using a legal instrument designed to increase the innovative capacity and competitiveness of subjects that are juridically qualified as entrepreneurs. Therefore, after analysing and solving some of the interpretative and applicative problems that the regulation of the network contract between professionals presents, we will consider the effects that the new instrument has produced with regard to the presumed process of progressively bringing the intellectual professions closer to the legal status of the enterprise.